



**Comune di Morciano di Romagna**  
**Provincia di Rimini**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 31/03/2017

## **INDICE:**

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Presupposto
- Art. 4 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all' urbano
- Art. 5 - Soggetto attivo
- Art. 6 - Soggetto passivo

### **TITOLO II - SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA**

- Art. 7 - Modalità di calcolo della superficie tassabile
- Art. 8 - Locali ed aree non assoggettati alla tassa
- Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali

### **TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 10 - Commisurazione della tariffa
- Art. 11 - Piano Finanziario
- Art. 12 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14 - Riduzioni tariffarie
- Art. 15 - Criteri per le agevolazioni a carico della tari
- Art. 16 - Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale
- Art. 17 - Casi di esenzione e riduzioni a carico del bilancio comunale
- Art. 18 - riduzioni per raccolta e conferimento alle sea da parte delle utenze domestiche
- Art. 19 - Riduzioni per produzione di rifiuti assimilati e per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche
- Art. 20 - Tassa giornaliera
- Art. 21- Tassa Fiera di San Gregorio
- Art.22 – Tributo provinciale

### **TITOLO IV - PROCEDURE E SANZIONI**

- Art. 23 - Dichiarazione
- Art. 24 – Riscossione
- Art. 25 – Versamento del tributo
- Art. 26 - Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 27 - rimborsi e compensazioni
- Art. 28 - importi minimi e altre disposizioni
- Art. 29 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 30 - Attività di controllo e sanzioni

### **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 32 - Norma di rinvio

## **TITOLLO I NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Istituzione della tassa annuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s. m. i. è istituita nel territorio del Comune di Morciano di Romagna la Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. La tassa è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

### **Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.
2. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa relativa alla Tassa sui Rifiuti di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e detta le disposizioni per l'applicazione della tassa, in particolare:
  - a) definisce la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) disciplina le riduzioni tariffarie e non tariffarie;
  - c) individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superficie ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - d) definisce i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento della tassa.

### **Art. 3 – Presupposto**

1. Presupposto della tassa disciplinata dal presente regolamento è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

### **Art. 4 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dalla deliberazione di assimilazione del Comune n. 21 del 05/03/2001

#### **Art. 5 - Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, è il Comune di Morciano di Romagna nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili tassabili.

#### **Art. 6 - Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della tassa è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie sui locali e sulle aree medesime.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta relativamente ai locali ed aree scoperte di uso comune. I locali ed aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

### **TITOLO II SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TASSA**

#### **Art. 7 - Modalità di calcolo della superficie tassabile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della L. 147/2013, la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie di cui al comma 1 è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,49 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
3. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

#### **Art. 8 - Locali ed aree non assoggettati alla tassa**

1. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree i quali, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fermo restando l'assoggettamento delle aree scoperte operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, ferma restando l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
  - c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per i locali ed aree adibiti a servizi o, comunque, non direttamente adibiti all'attività sportiva;
  - e) unità immobiliari, autonomamente censite in catasto, interamente vuote e/o prive di utenze attive (luce, acqua, gas);
  - f) unità immobiliari danneggiate, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che la non assoggettabilità è limitata al periodo durante il quale permangono queste condizioni e purché vi sia effettiva assenza di occupazione;
  - g) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, autonomamente censiti in catasto, purché gli stessi siano destinati ad esclusivo utilizzo agricolo, per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e per la custodia degli attrezzi;
  - h) cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono, locali ed aree non accessibili;
  - i) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - j) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);
  - k) porticati aperti da più di un lato; grotte tufacee del centro storico, se accessori o pertinenze di civili abitazioni; soffitte o mansarde per la parte che non raggiunge l'altezza di mt 1,60; balconi e terrazze purché non verandati.
2. Per situazioni non contemplate al precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali**

1. In caso di contestuale produzione, nei medesimi locali ed aree, di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione della tassa. Tale riduzione è applicata alla superficie destinata alla produzione di tali rifiuti:

<b>Attività</b>	<b>Percentuale di riduzione superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, laboratori di analisi, ambulatori	10%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Carrozzerie	30%
Tipografie, serigrafie, incisorie, litografie, stamperie	25%
Vetriere	20%
Imbianchini e tinteggiatori, verniciatura e lucidatura mobili	20%
Marmisti, lapidei	30%
Falegnamerie	20%
Allestimenti, produzione materiale pubblicitario	20%
Lavorazione materie plastiche, vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoservizi, autolavaggi	10%
Pelletterie	20%
Verniciatura, fonderie, ceramiche	50%
Metalmeccaniche, elettromeccaniche	15%

2. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato si fa riferimento a criteri di analogia.
3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti sono accordate esclusivamente a richiesta di parte effettuata tramite denuncia originaria o di variazione resa ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento oppure tramite motivata istanza opportunamente dettagliata nelle superfici. In ogni caso l'interessato deve dimostrare, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi e deve altresì allegare copia della planimetria dei locali interessati.
4. Qualora le modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani non siano compatibili con sistema di raccolta utilizzato dal gestore del servizio, a richiesta dell'interessato, si applica una riduzione del 50% sulla superficie utilizzata per l'attività produttiva.
5. La richiesta della riduzione di cui al comma 4 deve contenere la descrizione dettagliata della riduzione della tipologia del rifiuto conferito, della quantità e delle modalità di conferimento del rifiuto; ad essa devono inoltre essere allegati copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) oppure dei documenti dai quali si possa accertare l'avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti e da una planimetria dei locali utilizzati. Prima di concedere la riduzione, d'ufficio, viene acquisito il nulla osta del responsabile dell'Ufficio Ambiente.
6. Qualora un contribuente possa beneficiare sia dell'agevolazione di cui al comma 1 che di quella al comma 4, si applica la più favorevole tra le due.

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TASSA E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

##### **Art. 10 - Commisurazione della tariffa**

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio .
4. La tariffa di cui ai commi precedenti è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

### **Art. 11 - Piano Finanziario**

1. Le tariffe di cui all'articolo precedente sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

### **Art. 12 - Classificazione delle utenze domestiche**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie distinte sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare risultante dagli archivi anagrafici e precisamente:
  - 1 (uno) componente
  - 2 (due) componenti
  - 3 (tre) componenti
  - 4 (quattro) componenti
  - 5 (cinque) componenti
  - 6 (sei) o più componenti
2. Qualora nella medesima abitazione risultino residenti più nuclei anagrafici i componenti di ciascun nucleo saranno sommati. La tariffa applicata sarà quella relativa al totale dei componenti così ottenuto.
3. Nel calcolo dei componenti di cui ai commi precedenti non saranno considerati i soggetti per i quali è stata avviata una pratica di irreperibilità anagrafica, purché ne sia fatta apposita richiesta.
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute stabilmente da soggetti passivi che non vi risiedono, il numero dei componenti è calcolato sulla base di quanto indicato nella dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
5. In mancanza delle informazioni di cui al comma precedente, oppure se l'utenza domestica è tenuta a disposizione del soggetto passivo per uso limitato o discontinuo, il numero dei componenti è calcolato sulla base della seguente presunzione:
  - da 0 a 45 mq            1 componente
  - da 46 a 60 mq        2 componenti
  - da 61 a 75 mq        3 componenti
  - oltre 75 mq            4 componenti
6. Si considera la presunzione di cui al comma 5 anche quando il soggetto passivo risulti residente all'estero e faccia un utilizzo stagionale, limitato o discontinuo dell'abitazione stessa.

### **Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in trenta categorie omogenee, distinte in relazione alla loro potenzialità di produrre rifiuto.
2. Le categorie di utenza sono le seguenti:

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, enti, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, B&B
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, Poste e/o istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club

3. A ciascuna utenza non domestica è attribuita la categoria di attività di cui al comma precedente, in relazione all'attività effettivamente esercitata nei locali tassabili. L'attività esercitata si può desumere dalla dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, dall'anagrafe tributaria oppure dalla classificazione ATECO risultante dall'iscrizione in C.C.I.A.A..
4. Alle aree scoperte è applicata la categoria del presente regolamento cui appartiene l'insediamento principale.
5. Qualora nelle medesime unità immobiliari o aree scoperte siano esercitate differenti tipologie di attività sarà attribuita sull'intera superficie la categoria relativa all'attività prevalente.
6. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli indicati al comma 2, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.



## **Art. 14 - Riduzioni tariffarie**

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta per i casi sotto indicati e con le modalità rispettivamente indicate:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
  - b. per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 20%; si intende uso stagionale quello non superiore a sei mesi nell'anno;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 20%;
  - d. fabbricati rurali ad uso abitativo, in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 del D. L. 557/93 e s. m. i.: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a domanda degli interessati, da presentare nella denuncia resa ai sensi dell'art. 18 o con richiesta successiva. Qualora vengano meno i requisiti per poterne beneficiare, il soggetto passivo è obbligato a dichiararlo con le medesime modalità per la richiesta.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 avranno effetto dall'anno successivo a quello di richiesta. I medesimi termini valgono anche quando vengono meno i requisiti per poterne beneficiare.
4. Nelle zone situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti e precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista più di 500 mt dall'accesso all'area privata, la tassa è dovuta nella misura del 70 per cento della tariffa.
5. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale abbattimento è riconosciuto previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e ai competenti uffici comunali.
6. Qualora si verificano le condizioni per poter beneficiare di più di una riduzione disciplinata dal presente articolo, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, senza possibilità di cumulo.

## **Art. 15 - Criteri per le agevolazioni a carico della tari**

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate sul tributo in relazione ai seguenti criteri:
  - a) Conferimento per le utenze domestiche dei rifiuti recuperabili direttamente ai Centri Ecologici Attrezzati (ex Centri Ambiente) secondo quanto previsto nel successivo art. 18;
  - b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al recupero con ditte autorizzate, e previo esplicito assenso dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nel successivo art. 19.

## **Art. 16 - Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale**

1. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a) a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
  - b) al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.

### **Art. 17 - Casi di esenzione e riduzioni a carico del bilancio comunale**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, vengono stabilite le seguenti esenzioni:

a) esenzione totale per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, e per le quali il comune di Morciano di Romagna o l'unione della Valconca si assumono interamente le spese di gestione;

b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune di Morciano di Romagna, o dall'unione della Valconca

c) riduzione fino ad un massimo del 80% della tassa per le abitazioni occupate da persone in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

Spetta alla giunta comunale stabilire, previa concertazione con le organizzazioni sindacali competenti, la specifica disciplina per la concessione della riduzione di cui alla presente lettera sulla base dei seguenti criteri:

a) requisiti soggettivi: possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio comunale costituiti esclusivamente da anziani oppure con tre o più figli a carico, situazioni di handicap grave, disoccupati, cassaintegrati ecc. in possesso di un isee determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;

b) requisiti oggettivi: non possedere in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;

c) eventuale differenziazione dell'ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie isee;

d) individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni;

E' altresì prevista la riduzione fino ad un massimo del 30% per attività commerciali ed artigianali insediate in zone del comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 3 mesi, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione;

Spetta alla giunta comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto, sulla base della presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.

Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse annualmente su domanda dell'interessato debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle

condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. quando queste vengono a cessare, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a meno le suddette condizioni.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

### **Art. 18 - riduzioni per raccolta e conferimento alle sea da parte delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

<b>Tipologia di rifiuto</b>	<b>€/Kg</b>
Vegetali ( <i>scarti di giardinaggio</i> )	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo ( <i>batterie</i> )	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti ( <i>indumenti usati</i> )	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi ( <i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i> )	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi ( <i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i> )	0,070
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,010

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

### **Art. 19 - Riduzioni per produzione di rifiuti assimilati e per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla

prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine dell'anno di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

<b>FRAZIONE RIFIUTO</b>	<b>VALORIZZAZIONE</b> %
CARTA/CARTONE - VETRO - PLASTICA - MULTIMATERIALE - FERRO	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 60 giorni dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti assimilati recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti assimilati prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
6. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

## **Art. 20 - Tassa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, sindacali, religiose, assistenziali, politiche, celebrative e del tempo libero la tariffa, rapportata a giorno, è maggiorata del 25%.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tari da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non prevedano il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo eccetto i casi in cui le occupazioni medesime non comportino attività di vendita, di somministrazione o comunque non abbiano rilevanza economica.
7. Alle occupazioni effettuate iniziate dal 01/01/2014 alla data di approvazione delle tariffe per il medesimo anno è applicato una tassa giornaliera calcolata sulla base delle tariffe in vigore per la Tares 2013, salvo conguaglio.
8. Qualora alla data di scadenza della tassa giornaliera non fossero state ancora approvate le tariffe, le medesime sono calcolate sulla base di quelle deliberate per il tributo sui rifiuti vigente l'anno precedente, salvo conguaglio.
9. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.

#### **Art. 21- Tassa Fiera di San Gregorio**

1. Le tariffe della Tassa rifiuti relativa alla Fiera di San Gregorio vengono determinate annualmente, con la delibera di approvazione della costituzione della fiera stessa.

#### **Art.22 – Tributo provinciale**

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

### **TITOLLO IV PROCEDURE E SANZIONI**

#### **Art. 23 - Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 6 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree tassabili;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate;
  - d) si verificano delle variazioni negli occupanti delle utenze domestiche non residenti;
  - e) si verifica la cessazione del possesso dei requisiti per poter beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 14, comma 1.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio o è stata variata l'utenza.
4. La dichiarazione di cessazione di cui al comma 2, lett. c), dà diritto al rimborso o allo sgravio della tassa a decorrere dal giorno in cui questa è avvenuta.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fermo restando che la tassa non è comunque dovuta per le annualità successive se l'utente che l'ha prodotta dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. Se la dichiarazione di cessazione non viene presentata ovvero viene presentata tardivamente ma nel frattempo sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, i precedenti possessori/detentori sono cancellati, anche d'ufficio, con decorrenza data inizio della doppia imposizione.
7. La dichiarazione è presentata su apposito modello predisposto dal Comune e dovrà obbligatoriamente contenere i dati catastali, la via e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero interno, ove esistente.
8. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione con raccomandata a/r, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata o fax.
9. Per nuove obbligazioni avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 24 - Riscossione**

1. Il Comune riscuote direttamente la Tassa sui Rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, comunicazioni di pagamento bonarie.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della L. 147/2013, per il versamento della tassa, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello F24 ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. **La tassa è riscossa in tre rate aventi le seguenti scadenze:**
  - a) **15/05: prima rata 30% ;**
  - b) **31/07: seconda rata 35 %**
  - c) **31/10 : terza rata 35 %;**
4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purchè il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

### **Art. 25 – Versamento del tributo**

1. Il tributo, unitamente all'addizionale provinciale, è riscosso interamente dal Comune.
2. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. 504/92.

### **Art. 26 - Dilazioni di pagamento e rateazioni**

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

### **Art. 27 - rimborsi e compensazioni**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.
3. L'eventuale credito TARES e/o TARI del contribuente può essere calcolato in compensazione sull'importo dovuto nell'anno successivo.

### **Art. 28 - importi minimi e altre disposizioni**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate e in mancanza di disposizioni espresse relative alla Tari, si fa riferimento a quanto previsto per la Tarsu.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento secondo quanto indicato all'art. 24 comma 1 del vigente regolamento per la gestione delle entrate.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.

### **Art. 29 - Funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 30 - Attività di controllo e sanzioni**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree tassabili, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi dal 695 al 701, della L. 147/2013, nell'art. 1, commi dal 161 al 170 della L. 296/2006 e nel vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nei casi di:
  - a) omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione;
  - b) omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 23, comma 2, lettere a) e b), del presente Regolamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31/12/92 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2014, abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) si considerano valide le dichiarazioni già presentate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/93 (Tarsu) o ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares), compresa la richiesta di eventuali riduzioni o agevolazioni ancora compatibili.
3. Per l'anno 2014 le disposizioni relative all'art. 30, comma 2, lett. b), si applicano solo previa notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento.

### **Art. 32 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 1 della L. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni.